

Agenzia nazionale  
per l'attrazione degli investimenti  
e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

FARE IMPRESA

**Agenzia nazionale  
per l'attrazione degli investimenti  
e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**

*L'Agenzia opera su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare nel Mezzogiorno.*

*La sua missione è favorire l'attrazione di investimenti esteri qualificati, sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale, promuovere le potenzialità attrattive dei territori.*

# Indice

CONTESTO PER L'AVVIO DI UNA NUOVA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE	3
TIPDI SOCIETÀ	4
Sedi secondarie	4
Filiali	4
Società per azioni	5
Caratteristiche generali	
Costituzione	
Procedimento di costituzione	
Conferimenti	
Patti Parasociali	
Amministrazione	
Controlli	
<i>Collegio Sindacale</i>	
<i>Controlli esterni</i>	
<i>Società quotate</i>	
Soci	
<i>Assemblea dei soci</i>	
<i>Recesso dei soci</i>	
Liquidazione	
Azioni	
Azionista unico	
Finanziamenti	
<i>Strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi</i>	
<i>Patrimoni destinati e finanziamento di uno specifico affare</i>	
<i>Obbligazioni</i>	
<i>Tipologie di finanziamento</i>	

<b>Società a responsabilità limitata</b>	<b>15</b>
Caratteristiche generali e costituzione	
Società unipersonale a responsabilità illimitata	
Finanziamento	
Amministrazione	
Soci	
Patti parasociali	
Recesso dei soci	
Circolazione delle quote	
Controlli	
<b>Altri tipi di società</b>	<b>19</b>
Società in accomandita semplice	
Società in nome collettivo	
Società in accomandita per azioni	
<b>GRUPPI DI SOCIETÀ</b>	<b>21</b>
Il gruppo	
Obblighi della società controllante	
Obblighi delle società controllate	
<b>CONTENZIOSO - PROCEDIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA</b>	<b>23</b>
Risoluzione di controversie	
Procedura stragiudiziale di conciliazione	
Procedimenti speciali	
Arbitrato	
<b>PROCEDURE FALLIMENTARI</b>	<b>25</b>
Fallimento	
Procedure prefallimentari	
Procedimenti speciali	

## CONTESTO PER L'AVVIO DI UNA NUOVA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Le società straniere che intendano investire nel mercato italiano e avviare nuove attività imprenditoriali, dispongono delle medesime opportunità e garanzie offerte dagli altri paesi economicamente sviluppati.

A seguito della radicale riforma del diritto societario italiano nel corso del 2003, il quadro normativo di riferimento può oggi essere considerato uno dei più avanzati e dinamici d'Europa. La riforma ha apportato modifiche e integrazioni sostanziali a intere sezioni del Codice Civile ed ha altresì inciso sul Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (Legge 58/98) meglio noto come TUF, che include specifiche disposizioni per le società quotate<sup>1</sup>.

Nel complesso la riforma del 2003 ha introdotto con successo:

- modifiche alla struttura delle società di capitali (Società per Azioni e Società a Responsabilità Limitata), volte a semplificare e accelerare significativamente le procedure per l'avvio di un'attività imprenditoriale
- nuovi strumenti finanziari, al fine di creare speciali categorie di azioni
- nuove regole in grado di garantire una maggiore flessibilità e una più ampia scelta in materia di corporate governance
- una disciplina specifica applicabile ai gruppi di società, con particolare riferimento a responsabilità, trasparenza e pubblicità.

---

<sup>1</sup> Il TUF ha formato oggetto di molteplici integrazioni per effetto dell'approvazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e dell'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (meglio noto come "Decreto Pinza"); del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la Direttiva 2004/39/CE (meglio nota come "Direttiva Mifid"); del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, che ha recepito la Direttiva 2004/109/CE (meglio nota come "Direttiva Transparency"); del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, che ha recepito la Direttiva 2004/25/CE (meglio nota come "Direttiva OPA").

## TIPICI DI SOCIETÀ

Gli investitori stranieri che intendano avviare un'attività imprenditoriale in Italia possono alternativamente decidere di:

- costituire una sede secondaria o una filiale
- costituire una società che garantisca una presenza più stabile sul territorio.

Le sedi secondarie possono essere istituite allo scopo di verificare eventuali opportunità imprenditoriali e commerciali per procedere, in una fase successiva, alla costituzione di una società.

Gli investitori stranieri che preferiscano una organizzazione più stabile, possono costituire una società. Le forme societarie più comuni sono:

- la società per azioni (SpA)
- la società a responsabilità limitata (Srl).

Per entrambe la responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata ai beni della società.

### Sedi secondarie

Le società straniere che intendano costituire una sede secondaria in Italia devono depositare presso il competente Registro delle Imprese informazioni inerenti la sede secondaria e i dati personali dei responsabili della stessa.

In caso di mancato rispetto di dette formalità, coloro i quali agiscono in nome della sede secondaria rispondono personalmente e illimitatamente degli obblighi dalla stessa assunti.

### Filiali

Gli investitori stranieri che non intendano costituire una società controllata italiana, hanno la facoltà di condurre le proprie attività in Italia attraverso una filiale.

La filiale è considerata un'entità permanente ed è pertanto soggetta a:

- tassazione sui proventi
- obbligo di tenere i libri sociali
- dichiarazione IVA
- presentazione del bilancio annuale della società controllante, incluso il conto dei profitti e delle perdite.

Per l'apertura di una filiale in Italia sono richiesti i seguenti documenti:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società controllante
- certificato di vigenza della società controllante
- richiesta della partita IVA della società e del codice fiscale del legale rappresentante della società controllante e degli amministratori
- registrazione dell'atto di deposito in un Registro delle Imprese straniero, tenuto presso la Camera di Commercio.

## Società per azioni

### **Caratteristiche generali**

La S.p.A. ha una personalità giuridica autonoma ed è di conseguenza un'entità separata dai propri soci. Essa dispone di propri beni e proprie risorse, sui quali i suoi creditori possono fare completo affidamento. Le partecipazioni degli azionisti sono rappresentate da azioni.

### **Costituzione**

La S.p.A. può essere costituita attraverso un contratto o per atto unilaterale se vi è un unico azionista.

Altre società o altre S.p.A. possono avere partecipazioni azionarie nella S.p.A. (a patto che non si tratti di società irregolari).

Il capitale sociale minimo ammonta a 120.000,00 euro.

Non è previsto un limite massimo di durata.

## Procedimento di costituzione

Principali adempimenti:

- stipula di un contratto (o di un atto unilaterale), che comprenda atto costitutivo e statuto, redatti sotto forma di atto pubblico notarile
- integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale
- versamento, presso un istituto bancario, di un quarto dell'ammontare complessivo dei conferimenti (oppure l'intero ammontare nel caso di costituzione per atto unilaterale)
- verifica dell'esistenza di eventuali requisiti giuridici speciali come, ad esempio, autorizzazioni governative per le attività intraprese dalla società
- accertamento, da parte del notaio, della sussistenza delle condizioni essenziali richieste dalla legge per la costituzione della società
- deposito, da parte del notaio, di tutta la documentazione presso il Registro delle Imprese entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

## Conferimenti

I conferimenti possono essere in denaro, in natura e/o rappresentati da crediti.

I conferimenti in natura o i conferimenti di crediti devono essere effettuati al momento della sottoscrizione delle azioni corrispondenti.

Un esperto, designato dal Tribunale competente, provvede alla stima dei conferimenti e redige una relazione giurata circa il loro valore.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

## Patti parasociali

I patti parasociali vincolano soltanto gli azionisti che li abbiano sottoscritti e possono concernere:

- **sindacati di voto**, con riferimento all'esercizio del diritto di voto nella società o nelle sue controllate
- **sindacati di blocco**, con riferimento alle limitazioni del trasferimento delle azioni della società o delle sue controllate
- **accordi** che prevedano l'esercizio di un'influenza dominante sulla società o sulle sue controllate.

I patti parasociali possono avere una durata massima di cinque anni, ma sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora siano stipulati a tempo indeterminato, ciascun contraente può recedere con un preavviso di sei mesi.

## Amministrazione

A seguito della riforma, sono tre i modelli alternativi di amministrazione della Società per Azioni:

- **modello tradizionale:** la gestione della società viene affidata a un consiglio di amministrazione. Poteri di controllo sull'attività del consiglio di amministrazione sono attribuiti al collegio sindacale
- **sistema monistico:** la gestione della società è affidata al consiglio di amministrazione, che a sua volta nomina, tra i propri membri, un comitato per il controllo sulla gestione
- **sistema dualistico:** l'assemblea degli azionisti nomina un consiglio di sorveglianza, che a sua volta designa un consiglio di gestione competente per la gestione della società.

I due modelli da ultimo illustrati costituiscono alternative sia per le società quotate, sia per le non quotate. La scelta dipende ovviamente dal modello che più si conforma al tipo di attività della società.

Il modello tradizionale permette agli organi sociali di conservare un certo grado di indipendenza.

Il sistema monistico è caratterizzato da maggiore flessibilità, grazie all'efficiente scambio di informazioni fra il consiglio di amministrazione e il comitato per il controllo sulla gestione.

Il sistema dualistico, che comporta il trasferimento di gran parte dei poteri riservati all'assemblea dei soci al consiglio di sorveglianza, è indicato prevalentemente per le società quotate. Non possono essere eletti come membri del consiglio di sorveglianza coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori perseguono, nell'ambito della gestione ordinaria e straordinaria della società, l'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni di legge e all'atto costitutivo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che abbiano adottato il modello tradizionale lo statuto deve prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per i membri del Collegio Sindacale. Inoltre, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno due membri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i membri del Collegio Sindacale.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che abbiano adottato il modello monistico il candidato eletto dalla minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i membri del Collegio Sindacale. La mancanza di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato rappresentano la società nei confronti dei terzi. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la maggioranza dei membri del consiglio è richiesta affinché l'assemblea degli amministratori sia considerata valida e l'approvazione delle delibere richiede la maggioranza degli amministratori intervenuti.

Gli amministratori ricoprono l'incarico per tre esercizi finanziari. La carica cessa per scadenza del termine, dimissioni, revoca, morte o incapacità personale (ad esempio ineleggibilità).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società qualora:

- non agiscano con la diligenza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale

- non abbiano adeguatamente vigilato sul generale andamento della gestione o non siano intervenuti per porre rimedio a eventuali atti pregiudizievoli compiuti dai propri collaboratori
- non abbiano evitato pregiudizi per la società
- non rispettino i doveri previsti dalla legge.

## Controlli

### *Il Collegio Sindacale*

Fra le competenze del collegio sindacale possono essere annoverate:

- verifica delle scritture contabili
- accertamento della conformità alla legge e allo statuto degli atti compiuti dalla società
- controllo sull'amministrazione della società
- controllo dell'efficienza delle regole di amministrazione e dell'organizzazione interna.

Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri effettivi e 2 membri supplenti. La cessazione dall'incarico può avvenire per scadenza del termine, dimissioni, incapacità naturale, revoca (previa deliberazione dell'assemblea dei soci soggetta a successiva approvazione del Tribunale) e morte.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il Presidente del Collegio Sindacale deve essere nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Come stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa), per i componenti del collegio sindacale sono previste limitazioni al cumulo degli incarichi. Ai sensi di detto regolamento non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo dell'emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. Il componente di un organo di controllo può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nei tipi di società previsti dal Codice Civile qualora siano rispettati alcuni requisiti specificati nel regolamento.

La CONSOB, inoltre, deve essere informata riguardo agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti e qualora i limiti indicati dal predetto

regolamento fossero superati, il componente dell'organo di controllo dovrà rassegnare le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti. Tuttavia gli Statuti degli emittenti possono ridurre o ampliare le limitazioni al numero degli incarichi che i componenti dell'organo di controllo possono ricoprire. Lo statuto delle società che fanno ricorso al capitale di rischio deve inoltre prevedere le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale è tenuto ad attestare la corrispondenza alle scritture contabili dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società diffusi al mercato.

### ***Controlli esterni***

Le società quotate sono obbligatoriamente soggette al controllo contabile e alla revisione dei bilanci, compreso il bilancio consolidato e straordinario, da parte di società di revisione iscritte in un albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

Le società di revisione accertano la regolare tenuta della contabilità della società e la conformità del bilancio alle risultanze contenute nelle scritture contabili della società.

La società di revisione è nominata dall'assemblea dei soci. Il mandato ha una durata pari a nove esercizi finanziari e può essere rinnovato o conferito nuovamente soltanto una volta decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente mandato. In tale caso il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.

La società di revisione (e i suoi soci, amministratori e membri degli organi di controllo) non potrà fornire alle società sottoposte a revisione servizi diversi dalla revisione.

L'autorità giudiziaria ha il controllo giudiziario sulla gestione della S.p.A. In caso sussista il sospetto che gli amministratori "in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o ad una o più società controllate", i soci che rappresentino almeno

un decimo del capitale sociale (o un ventesimo in società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) possono denunciare questi fatti al Tribunale.

Qualora sussista una violazione e non sia possibile porvi rimedio, il Tribunale può imporre l'adozione di misure provvisorie, tra cui: convocare l'assemblea dei soci, revocare amministratori e membri del collegio sindacale, nonché nominare un amministratore giudiziario che dia avvio ad azioni legali per i danni subiti dalla società.

### ***Società quotate***

Le società straniere e italiane, aventi accesso al mercato italiano dei capitali di rischio, sono soggette alle disposizioni e alle procedure previste dalla Borsa Italiana S.p.A. e dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob). Quest'ultima è incaricata di dettare le regole di trasparenza e di comportamento, a cui devono attenersi coloro che abbiano accesso ai mercati regolamentati e della diffusione di esaustive e accurate informazioni al pubblico.

Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono adottare, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate. Gli organi di controllo sono tenuti a vigilare sul rispetto di tali regole e ne riferiscono all'Assemblea.

## **Soci**

### ***Assemblea dei soci***

Il consiglio di amministrazione e in alcuni casi il collegio sindacale o il comitato per il controllo sulla gestione o il consiglio di sorveglianza, possono convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione annuale del bilancio, quando:

- viene meno la maggioranza nel consiglio di amministrazione
- vi sia una perdita superiore a un terzo del capitale sociale
- su richiesta di una minoranza qualificata di soci.

L'approvazione del bilancio deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un termine maggiore qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Tale disposizione non è applicabile alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio la convocazione dell'assemblea può essere effettuata da due membri del Collegio Sindacale.

Le materie sulle quali l'assemblea può deliberare variano a seconda del modello di amministrazione prescelto (modello tradizionale, modello monistico o dualistico) e secondo il tipo di assemblea (ordinaria o straordinaria). Sono previsti dei quorum speciali per la costituzione dell'assemblea e per l'approvazione delle delibere.

Le delibere dell'assemblea possono essere:

- annullate, se sono contrarie alla legge o all'atto costitutivo, a patto che siano impugnate entro 90 giorni dalla loro adozione
- nulle, se il loro oggetto è impossibile o illecito, se l'assemblea non è stata convocata o se manca il verbale.

### ***Recesso dei soci***

È prevista una procedura speciale per il recesso dei soci che siano assenti, si astengano o siano dissenzienti rispetto a delibere relative a determinate materie. I soci possono anche recedere con preavviso di 180 giorni nelle società di durata illimitata, non quotate.

Nelle società quotate, i soci possono recedere nel caso in cui, a seguito di fusione o scissione, vengano loro attribuite delle azioni non quotate, o nel caso in cui sia stata approvata una delibera che comporti la revoca della quotazione.

Le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono prevedere altre ipotesi di recesso.

## Liquidazione

Una S.p.A. può essere posta in liquidazione:

- decorso il termine di durata
- qualora abbia raggiunto il proprio oggetto sociale o per impossibilità sopravvenuta di raggiungerlo
- qualora l'assemblea dei soci non sia in grado di funzionare o sia continuamente inattiva
- se il capitale, a causa delle perdite, si è ridotto al di sotto del minimo legale e non viene ricostituito
- in caso di impossibilità di rimborsare i soci che recedono
- a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria
- per qualsiasi causa contemplata nell'atto costitutivo
- a causa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa
- a causa di uno squilibrio tra il valore delle azioni ordinarie e le azioni di risparmio (o altre azioni con diritto di voto limitato) nel caso di società quotate.

## Azioni

Le azioni sono rappresentate da certificati. La legge stabilisce che le azioni emesse da società quotate, o da emittenti titoli diffusi fra il pubblico in misura rilevante, siano dematerializzate.

Le azioni di una S.p.A. sono nominative.

Lo statuto può prevedere che il trasferimento delle azioni sia limitato per un periodo non superiore a 5 anni.

Le azioni possono anche essere soggette a diritti di prelazione e clausole di gradimento, a condizione che agli azionisti sia garantito il diritto di recesso o la società e/o gli altri azionisti siano obbligati ad acquistare le azioni offerte in vendita.

È inoltre possibile creare categorie di azioni, fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite. La legge impone la creazione di speciali assemblee degli azionisti per ogni categoria di azioni.

## **Azionista unico**

L'azionista unico è la persona (giuridica o fisica) che detiene la totalità delle azioni.

In caso di insolvenza, l'azionista unico risponde illimitatamente delle obbligazioni della società qualora:

- il conferimento non sia stato fatto in conformità alle disposizioni di legge
- non siano stati adempiuti gli obblighi di provvedere all'informazione dei terzi, circa l'esistenza di un unico azionista, la sua sostituzione o la costituzione (o ricostituzione) di una pluralità di azionisti.

## **Finanziamenti**

### ***Strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi***

La S.p.A. può emettere strumenti finanziari speciali, quale corrispettivo di opere, servizi o beni conferiti da parte di azionisti o di terzi. Tali strumenti sono privi del diritto di voto e non costituiscono quote rappresentative del capitale. Possono beneficiare di dividendi fissi o indicizzati e possono subire perdite come previsto dallo statuto. I possessori di tali strumenti finanziari hanno il diritto di essere informati circa le attività sociali e di esprimere il voto in relazione a particolari materie.

### ***Patrimoni destinati e finanziamento di uno specifico affare***

La S.p.A. può separare alcuni beni e destinarli esclusivamente allo svolgimento di uno specifico affare. Il contratto per il finanziamento dell'affare può prevedere che tutti o parte dei ricavi derivanti dall'affare siano destinati al rimborso integrale o parziale del finanziamento. Se sono soddisfatti i requisiti per la separazione dei beni assegnati all'affare, la società è responsabile per le obbligazioni assunte, solo fino alla concorrenza del valore dei beni specificamente destinati a tale affare.

### ***Obbligazioni***

Salvo che la legge o lo statuto non stabiliscano diversamente, l'emissione di obbligazioni rientra nella competenza del consiglio di amministrazione. Possono essere emesse obbligazioni, al portatore o nominative, fino a un ammontare non eccedente il capitale versato, la riserva legale e le riserve statutarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Al computo di tale limite concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla singola società per obbligazioni emesse da altre società anche estere.

Il Codice Civile disciplina termini di emissione, diritti e obblighi degli obbligazionisti e i rapporti di cambio applicabili alla conversione di obbligazioni in azioni.

### ***Tipologie di finanziamento***

La S.p.A. può raccogliere:

- finanziamenti
- cambiali
- polizze di credito commerciale, in virtù delle quali la società prende in prestito del denaro da un altro soggetto e garantisce il rimborso del suo debito, che può essere ceduto a terzi, mediante lettere di credito
- cambiali finanziarie, simili alle cambiali ordinarie
- certificati di investimento.

## Società a responsabilità limitata

### **Caratteristiche generali e costituzione**

La partecipazione dei soci è rappresentata da quote. Per le obbligazioni assunte la S.r.l. risponde con tutti i suoi beni.

Il capitale sociale minimo è pari a 10.000,00 euro.

Le S.r.l. possono essere costituite per una durata illimitata nel tempo.

I conferimenti possono essere rappresentati da denaro e, se previsto dallo statuto, da qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica. È altresì ammesso il conferimento di servizi da parte dei soci della società, a patto che sia prestata adeguata garanzia. In sede di costituzione, a ciascun socio è richiesto il versamento del 25% dei conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico notarile.

### **Società unipersonale a responsabilità illimitata**

La costituzione di una S.r.l. unipersonale richiede un atto unilaterale, il versamento integrale dei conferimenti e determinati requisiti di pubblicità.

Nel caso in cui un socio unico acquisti una S.r.l. non unipersonale già esistente, questi è tenuto a specifici obblighi pubblicitari, nonché a procedere al versamento dei conferimenti ancora dovuti.

In caso di insolvenza della società, il socio è illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte, qualora i conferimenti non siano stati versati integralmente o i sopra citati obblighi pubblicitari non siano stati adempiuti.

### **Finanziamento**

La S.r.l. può ricevere finanziamenti direttamente dai soci. Il rimborso di tali finanziamenti è postergato rispetto al pagamento dei creditori della società. Ciascun rimborso effettuato entro l'anno precedente la dichiarazione di fallimento deve essere restituito.

Lo statuto può prevedere la possibilità che siano emesse obbligazioni, a patto che le stesse siano sottoscritte esclusivamente da investitori professionali.

### **Amministrazione**

La società è amministrata da uno o più soci, salvo contraria disposizione dello statuto. L'amministrazione, tuttavia, può essere affidata anche a terzi.

Lo statuto può attribuire ai soci particolari diritti, come quello di designare uno o più amministratori, o di porre il veto su particolari decisioni o sulla nomina di un amministratore. Gli amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato.

I modelli di amministrazione applicabili alla Società a responsabilità limitata sono i seguenti:

- Amministratore Unico
- Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), nell'ambito del quale le decisioni sono assunte mediante delibere o consultazioni scritte fra i propri membri
- Amministrazione disgiunta
- Amministrazione congiunta.

Le deliberazioni inerenti a particolari materie, concernenti progetti di bilancio, progetti di fusione e scissione e aumenti di capitale, sono sempre adottate collegialmente dagli amministratori.

Gli organi di amministrazione hanno il potere di agire in nome della società nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti e depositati presso il Registro delle Imprese.

Gli amministratori sono congiuntamente e solidalmente responsabili:

- nei confronti della società, per la violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto
- nei confronti dei soci e dei terzi, per danni causati da loro negligenza o da atti compiuti con dolo. Tale responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di aver dissentito o che si siano opposti alla violazione.

Il socio, che abbia autorizzato azioni potenzialmente dannose nei confronti della società, è congiuntamente e solidalmente responsabile con gli amministratori.

## **Soci**

I soci adottano le delibere sia collegialmente, sia attraverso consultazioni scritte nei seguenti casi:

- approvazione del bilancio e distribuzione di dividendi
- nomina degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale
- modifica dello statuto
- operazioni che prevedano sostanziali modifiche dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci
- materie espressamente indicate dallo statuto.

I soci possono concordare diverse modalità di distribuzione degli utili e di partecipazione alle perdite, che non devono necessariamente essere in proporzione al conferimento effettuato. Gli utili distribuibili, tuttavia, sono solo quelli realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. I patti volti a escludere parzialmente o interamente uno o più soci dalla distribuzione degli utili e delle perdite sono nulli.

### **Patti parasociali**

Le limitazioni previste per gli accordi tra soci, con riferimento alle S.p.A., non sono applicabili ad una S.r.l., a meno che essa non acquisisca il controllo di una S.p.A.

### **Recesso dei soci**

Ciascun socio può esercitare il diritto di recesso:

- qualora vengano modificati l'oggetto sociale o il tipo di società
- qualora sia in disaccordo su progetti di fusione o scissione
- in caso di revoca dello stato di liquidazione
- qualora vengano eliminate dallo statuto cause di recesso
- se la società compia operazioni che alterino il proprio oggetto sociale in modo sostanziale
- se la sede legale della società venga trasferita all'estero
- nel caso in cui siano approvate modifiche dei diritti spettanti ai soci in relazione alla gestione della società o alla distribuzione degli utili
- quando la S.r.l. abbia durata illimitata.

## **Circolazione delle quote**

La società non può acquistare quote proprie e concedere garanzie o prestiti per l'acquisto di quote della società.

Se lo statuto vieta il trasferimento delle quote, incluso quello mortis causa, ciascun socio ha facoltà di recedere. Lo statuto, tuttavia, può vietare l'esercizio del diritto di recesso per un periodo di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della relativa quota. I trasferimenti di quote devono essere fatti per atto pubblico notarile, depositati presso il Registro delle Imprese e iscritti nel libro dei soci. Tali adempimenti rendono il trasferimento opponibile nei confronti della società e dei terzi.

## **Controlli**

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei seguenti casi:

- quando il capitale sociale della S.r.l. sia superiore a 120.000,00 euro
- quando vengano superate determinate soglie (relative al numero dei dipendenti, ai profitti o ai beni della società).

Le disposizioni relative ai poteri del Collegio Sindacale nella Società per Azioni sono applicabili alla S.r.l.

Il controllo sulla gestione della società può anche essere affidato al Collegio Sindacale, fermo restando che il controllo contabile deve essere necessariamente delegato a una società di revisione.

## **Altri tipi di società**

Il Codice Civile prevede altri tipi di società commerciali.

### **Società in nome collettivo**

Tutti i membri della S.n.c. sono congiuntamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni dalla stessa assunte.

Parimenti, i creditori della S.n.c. non possono pretendere dai soci il pagamento dei crediti vantati, se non dopo aver escusso il patrimonio sociale.

Anche se la società in nome collettivo non è una persona giuridica (dal momento che non è costituita), essa può per certi versi essere considerata come un'entità separata rispetto ai suoi soci.

### **Società in accomandita semplice**

I soci accomandatari sono solidalmente e illimitatamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla società.

I soci accomandanti, invece, sono responsabili soltanto nei limiti della propria partecipazione. La ragione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice. Le disposizioni disciplinanti la società in nome collettivo sono applicabili alla società in accomandita semplice, solo in quanto compatibili con la stessa.

Lo statuto deve contenere il nome dei soci accomandatari, così come quelli degli accomandanti.

### **Società in accomandita per azioni**

Nella S.a.p.a esistono due categorie di soci:

- i soci accomandatari, solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società
- i soci accomandanti, che rispondono fino alla concorrenza del capitale sottoscritto.

I creditori della S.a.p.a. non possono pretendere dai soci il pagamento dei crediti vantati, se non dopo aver escusso il patrimonio sociale.

La partecipazione è rappresentata da azioni.

I soci accomandatari sono, di diritto, amministratori della società e hanno i medesimi obblighi degli amministratori delle società per azioni. Le disposizioni

concernenti l'Assemblea dei Soci e il Collegio Sindacale delle società per azioni sono applicabili anche alla S.a.p.a., in quanto compatibili con la stessa.

## GRUPPI DI SOCIETÀ

La riforma del diritto societario ha innovato in maniera significativa il concetto di gruppo e le conseguenze della detenzione del controllo su altre società.

### **Il gruppo**

Il gruppo non costituisce un'autonoma entità giuridica. Società appartenenti a un gruppo, infatti, vengono dirette secondo una comune strategia economica, ma sono distinte tra loro e dal gruppo. Ciascuna società è singolarmente soggetta alla disciplina applicabile al modello secondo il quale è stata costituita. Le delibere delle società controllanti, perciò, non possono influire sulle società controllate, anche qualora vengano adottate per finalità di direzione e coordinamento.

Gli interessi del gruppo, tuttavia, possono essere perseguiti anche attraverso atti che possono inizialmente incidere negativamente sull'interesse della società controllata.

Il risultato finale complessivo del gruppo, tenendo conto dell'effettiva posizione della società, deve in ogni caso risultare vantaggioso anche per la società controllata.

### **Obblighi della società controllante**

Le società controllanti devono rendere pubbliche le informazioni di natura finanziaria e le altre informazioni rilevanti concernenti società controllate e collegate.

Le società controllanti sono responsabili nei confronti degli azionisti e dei creditori delle società controllate, qualora queste ultime non vengano amministrate correttamente.

### **Obblighi delle società controllate**

Le società controllate devono informare il pubblico dei rapporti intercorrenti con le altre società del gruppo e della soggezione a poteri di direzione e coordinamento (che devono essere pubblicati nel registro delle imprese) esercitati dalla società controllante.

Le società controllate devono, inoltre, indicare i motivi delle decisioni adottate, qualora ciò sia da considerare una conseguenza della loro appartenenza a un gruppo.

Gli azionisti di una società controllata possono recedere dalla società al verificarsi di determinate circostanze.

## CONTENZIOSO - PROCEDIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

### **Risoluzione di controversie**

La riforma del diritto societario approvata nel 2003 ha innovato significativamente gli strumenti di risoluzione delle controversie in materia societaria.

### **La procedura stragiudiziale di conciliazione**

Il procedimento di conciliazione stragiudiziale è presieduto da un ente pubblico o privato, abilitato e iscritto presso il Ministero della Giustizia. L'avvio di una procedura stragiudiziale, tuttavia, non impedisce alle parti di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Il Tribunale, nel caso in cui ritenga che vi sia stata una violazione dello statuto in questione, può ordinare la sospensione del processo e fissare un termine per l'avvio della procedura di conciliazione.

### **Procedimenti speciali**

Nell'ambito del procedimento giudiziario ordinario in materia societaria, due sono le procedure speciali che possono essere esperite, quella ordinaria e quella sommaria. Il Tribunale competente ha la giurisdizione su tali specifiche procedure.

### **Arbitrato**

La riforma ha modificato le clausole compromissorie contenute nello statuto, che abbiano come oggetto esclusivo questioni di natura societaria.

Le controversie relative a materie oggetto di interventi obbligatori da parte del Tribunale nel corso della vita di una società, e in relazione all'interesse pubblico perseguito dalla società stessa, non possono essere deferite ad arbitri.

La riforma ha, altresì, modificato i requisiti per:

- la nomina degli arbitri
- le misure cautelari
- le questioni incidentali
- la disciplina dell'intervento del terzo
- l'appello avverso decisioni arbitrali internazionali.

È contemplata, inoltre, una procedura semplificata di arbitrato, con riferimento a controversie insorte fra amministratori delle S.r.l. e delle società di persone relative alla gestione della società.

## PROCEDURE FALLIMENTARI

Il mancato adempimento delle obbligazioni da parte di una società si può tradurre nella dichiarazione di insolvenza della società stessa.

La Legge Fallimentare disciplina le procedure prefallimentari che sono volte a evitare il fallimento di una società, a patto che vengano rispettate determinate condizioni.

### **Fallimento**

Due sono i prerequisiti per avviare la procedura di fallimento:

- il fallito deve essere un imprenditore o una società che esercita un'attività commerciale
- l'imprenditore deve trovarsi in stato di insolvenza.

L'insolvenza si verifica quando l'imprenditore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e ciò non sia ascrivibile esclusivamente a una temporanea difficoltà economica.

La caratteristica essenziale della procedura fallimentare è di essere inevitabilmente concorsuale, essendo preordinata alla soddisfazione di tutti i creditori e vedendo coinvolti i beni della società nella loro interezza.

Si applica il principio della parità di trattamento, fatte salve eventuali cause di prelazione.

Nel corso della procedura fallimentare, determinate categorie di atti o contratti stipulati dall'impresa possono essere soggetti ad azione revocatoria, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. La disciplina degli atti soggetti ad azione revocatoria ha formato oggetto di rilevanti modifiche in conseguenza dell'emanazione della Legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha ampliato il numero degli atti non soggetti ad azione revocatoria.

Nel 2006 è stato approvato un decreto legislativo<sup>2</sup> recante una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. Tale decreto contiene norme volte, tra l'altro, a:

- accelerare le controversie in materia fallimentare
- ampliare le competenze del comitato dei creditori
- modificare le conseguenze personali del fallimento
- modificare gli effetti della revocazione
- ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria
- modificare gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, compresa la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
- modificare la disciplina dell'esercizio provvisorio dell'impresa insolvente
- modificare il procedimento dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi e semplificando le modalità di presentazione delle domande
- prevedere la predisposizione da parte del curatore di un programma di ristrutturazione contenente le modalità e i termini previsti per la liquidazione dell'attivo
- modificare la ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi
- modificare la disciplina del concordato fallimentare accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi
- introdurre l'istituto della esdebitazione (ovvero la possibilità di riconoscere al fallito, a seguito della conclusione della procedura di fallimento, il diritto a vedere cancellati i debiti non soddisfatti attraverso la liquidazione dell'attivo nell'ambito della procedura concorsuale)
- abrogare il procedimento sommario e l'amministrazione controllata.

Il Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (meglio noto come "Decreto Correttivo") ha ulteriormente riformato la disciplina delle procedure concorsuali<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

## Procedure prefallimentari

La Legge Fallimentare prevede due procedure prefallimentari che consentono al debitore di evitare di venire dichiarato fallito:

- **Concordato preventivo** - Si tratta di una procedura che si svolge sotto la supervisione del Tribunale, utilizzabile da società e imprenditori che svolgano un'attività commerciale. Il debitore sottoscrive un concordato con i propri creditori, al fine di estinguere i debiti contratti, utilizzando i beni della società ancora disponibili
- **Accordi di ristrutturazione dei debiti** - È costituito da un accordo di ristrutturazione da stipularsi tra il debitore e un certo numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Copia dell'accordo deve essere depositata presso il registro delle imprese. L'accordo deve essere omologato dal Tribunale.

## Procedimenti speciali

Speciali procedure possono essere avviate con riferimento a particolari tipologie di società:

- **Liquidazione coatta amministrativa** - Tale procedimento è applicabile ad alcuni tipi di imprese, in relazione all'oggetto della loro attività e al numero di dipendenti (ad es. compagnie di assicurazione, istituti di credito e società cooperative)
- **Amministrazione straordinaria** - Si applica a imprese industriali e commerciali con un numero di dipendenti pari o superiore ai 200, i cui debiti non siano inferiori ai due terzi del totale dell'attivo dello Stato

---

<sup>3</sup> Il Decreto Correttivo, in vigore dal 1° gennaio 2008, contiene nuove norme volte tra l'altro a:

- eliminare la nozione di piccolo imprenditore
- introdurre una distinzione tra imprese che possono essere soggette a procedure concorsuali e imprese che non lo sono. Tale distinzione è basata su parametri di carattere aziendale e contabile (l'imprenditore per non essere sottoposto a procedura fallimentare deve comprovare il possesso seguenti requisiti: *i*) un attivo patrimoniale non superiore a 300.000,00 euro negli ultimi tre esercizi; *ii*) ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200.000,00 euro negli ultimi tre esercizi; *iii*) un passivo non superiore a 500.000,00 euro)
- introdurre la possibilità per la maggioranza dei creditori di sostituire il curatore
- reintrodurre il doppio grado di giudizio in tutte le controversie in materia fallimentare
- modificare le norme relative al Concordato preventivo (es.: la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati nella proposta di Concordato; l'abrogazione della regola del *cram-down* come ipotesi di intervento generale e l'abrogazione del passaggio diretto da Concordato preventivo a Fallimento in caso di esito negativo della proposta di concordato)
- modificare le norme relative agli Accordi di Ristrutturazione (l'imprenditore deve presentare una domanda per l'omologa; la pubblicazione dell'accordo sospende per 60 giorni le azioni cautelari ed esecutive promosse contro il patrimonio del debitore).

Fare impresa

Patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.